

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 742

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE, FILETTI e MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1992

Istituzione della zona franca industriale di Trapani

ONOREVOLI SENATORI. - Premesso che:

1) le zone franche sono strumento di fondamentale importanza per il rilancio industriale di una regione, anche per l'effetto trainante delle varie attività economiche che esse determinano;

2) l'istituzione di una zona franca industriale esalta i flussi delle merci in uscita a vantaggio della bilancia commerciale dell'intera Nazione;

3) l'investimento occorrente per l'istituzione di una zona franca industriale, pur essendo del tutto limitato, crea un effetto di incentivazione sull'afflusso di capitali privati nazionali ed esteri che non ha eguale in nessun altro tipo di intervento pubblico, così da pervenire con minima spesa al massimo risultato;

4) i requisiti di flessibilità d'uso che caratterizzano la zona franca ne fanno un mezzo idoneo ad affrontare e risolvere situazioni di crisi endemiche e comportamenti distorti dell'investimento statale;

5) l'uso di questo strumento è stato non solo ampiamente utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito internazionale per risolvere i gravissimi problemi delle nazioni sottosviluppate e per rilanciare economicamente le zone depresse all'interno delle nazioni occidentali;

considerato:

1) che mediante la realizzazione delle zone franche vengono perseguiti i seguenti fini:

a) piena occupazione;

b) attrazione di investimenti e promozione dell'afflusso di valute pregiate;

c) creazione delle condizioni di favore per investimenti di nuove tecnologie ed in generale di *know-how*;

d) installazione di industrie manifatturiere i cui prodotti siano destinati alla

riesportazione, proteggendo contemporaneamente, grazie alla delimitazione di zona, le industrie locali operanti sul mercato interno;

e) qualificazione delle forze lavoro locali;

2) che la creazione di zone franche in ambito della Comunità economica europea (CEE) è del tutto compatibile con il Trattato di Roma e con gli atti e trattati successivi;

3) che la CEE in merito ha emanato già dal '69 la direttiva riguardante il regime delle zone franche 69/75/CEE, seguita dalla direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (388/77/CEE) e dai regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 25 luglio 1988 (n. 2503/88 e n. 2504/88), i quali prevedono il riferimento non più all'articolo 100 ma all'articolo 113 del Trattato, riguardante la politica commerciale comune, sancendo così anche giuridicamente che le zone e i depositi franchi contribuiscono alla promozione del commercio estero e in particolare alla redistribuzione delle merci all'interno come all'esterno della Comunità;

4) che alle predette direttive sono collegati i regolamenti n. 1999/85 (sul perfezionamento attivo), n. 2503/88 e n. 2561/90 (sui depositi doganali), n. 2504/88 e n. 2562/90 (sulle zone franche e sui depositi franchi);

proponiamo, col disegno di legge che segue, che venga istituita una zona franca industriale in Sicilia in considerazione del fatto che si tratta:

di una regione gravemente depressa economicamente e socialmente;

di una regione la cui disoccupazione, ammontante a circa cinquecentomila unità, ha raggiunto un tasso che supera il 24 per cento delle forze lavoro, con punte addirittura del 27 per cento;

di una regione in cui non hanno dato risultati positivi le politiche di industrializzazione e sviluppo promosse dallo Stato italiano attraverso la Cassa per il Mezzogiorno prima e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dopo e quelle messe in atto dallo stesso istituto autonomistico della Regione siciliana;

di una regione in cui proprio il grave stato di sottosviluppo è certamente una delle cause determinanti dell'esistenza e dell'imperversare di un potere mafioso la cui virulenza sanguinaria e la cui incidenza nella società civile sono oggi motivo di forte preoccupazione per lo Stato italiano e per la stessa Comunità economica europea.

Riteniamo, inoltre, che la predetta zona franca debba essere ubicata nell'estremo lembo della costa occidentale dell'Isola, esattamente nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo industriale di Trapani (ASI) alla installazione di imprese industriali, a tutt'oggi quasi interamente disponibile; e ciò per i seguenti motivi:

1) la provincia di Trapani, nell'ambito dell'economia regionale siciliana, presenta una situazione sociale ed economica molto sconcertante sotto il profilo della disoccupazione (tasso del 27,2 per cento), dell'emigrazione dei giovani, del mancato adeguamento e ammodernamento dell'agricoltura che ne è la principale risorsa, sia per insufficienza di attività industriali sia, soprattutto, per deficienza di investimenti;

2) la provincia di Trapani, punta avanzata dell'Europa nel Mediterraneo, è stata prescelta dalla CEE come termine dei sistemi di trasporto europei per l'idoneità dei porti, per essere dotata di un aeroporto (Birgi) tra i più moderni e sicuri del Mediterraneo e per essere il punto finale del sistema autostradale italiano;

3) il porto di Trapani, per la sua ubicazione, è facile da raggiungere per le navi in transito ai fini del carico e dello scarico dei *containers*;

4) nelle immediate adiacenze è sito il porto di Marsala, peraltro in corso di potenziamento;

5) gli accordi commerciali sviluppatasi tra Comunità economica europea e Nazioni mediterranee, comprese quelle del Nord-Africa, si presentano come struttura di notevole importanza ai fini della piena integrazione di una zona franca ubicata nel trapanese.

Tutto ciò premesso, siamo infine del parere che con l'istituzione della zona franca industriale nel trapanese, grazie all'alleggerimento del carico burocratico e alle agevolazioni fiscali che rientrano nella natura delle zone franche, si creerebbe un polo di attività legate ad insediamenti industriali ad alta tecnologia che verrebbe ad avere un impatto ambientale coerente con le caratteristiche naturali dei luoghi ed un ottimale utilizzo delle potenzialità connesse alla posizione geografica.

Con riferimento alla marginalità dell'area del trapanese rispetto ai grandi poli di concentrazione industriale in Italia e in Europa siamo poi dell'avviso che sia opportuno approntare, a lato della zona franca tradizionale, una zona d'impresa sul modello di quelle operanti in Belgio o in Francia. Il principale obiettivo di tale zona si concretizzerebbe nell'attrazione di investimenti produttivi sostenuti, almeno nella fase iniziale, dal Governo regionale.

Sarebbe inoltre anche opportuno, per un decollo ancora più rapido delle iniziative nella zona franca:

a) creare, ad imitazione di modelli collaudati in altre regioni in situazioni di particolare gravità (vedi ad esempio il *Tennessee Valley Authority*), un organismo destinato a coordinare e programmare le forme di aiuto previste e a concedere sollecitamente tutte le autorizzazioni altrimenti delegate a vari ministeri o autorità a livelli diversi;

b) realizzare, sull'esempio di altre piazze commerciali quali Singapore, Hong Kong e l'isola di Madera, un «off-shore bancario» operante ovviamente non in valuta nazionale e a beneficio solo dei non residenti;

c) autorizzare le imprese ad usufruire, solo per un limitato periodo di tempo, di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una parziale riduzione dell'imposta sugli utili modulata in funzione di diversi parametri, ad esempio quello del numero dei dipendenti.

Naturalmente per quanto riguarda queste particolari proposte, che non sono state inserite nell'articolato del provvedimento, si chiede fin d'ora che vengano attentamente vagliate anche in sede di Commissione.

Il testo del disegno di legge che si propone si limita invece a contemperare le esigenze essenziali perchè con tutta pron-

tezza possa essere dato il via, con la istituzione della zona franca industriale di Trapani-Marsala, all'approvazione di uno strumento certamente di estrema importanza per fronteggiare l'emergenza Sicilia, aprendo finalmente concrete prospettive di sviluppo e rilancio socio-economico dell'Isola.

Alla presente relazione si unisce un elenco delle zone franche che risultano istituite nella Comunità economica europea.

**ELENCO DELLE ZONE FRANCHE E DEPOSITI FRANCHI
ESISTENTI NELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

DANIMARCA:	Kobenhavns Frihavn
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:	Freihafen Bremen Freihafen Bremerhaven Freihafen Cuxhaven Freihafen Emden Freihafen Hamburg Freihafen Kiel
REPUBBLICA ELLENICA:	Ελεύθερη Ζώνη Ηρακλείου Ελεύθερη Ζώνη Πειραιά Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης
SPAGNA:	Zona franca de Barcelona Zona franca de Cádiz Zona franca de Vigo
IRLANDA:	Ringaskiddy Free Port Shancon Free Zone
ITALIA:	Punto franco di Trieste Punto franco di Venezia
PORTOGALLO:	Zona Franca da Madeira (Caniçal) Zona Franca da Sines
REGNO UNITO:	West Midlands Freeport (Birmingham) Liverpool Freeport Southampton Freeport Ronaldsway Airport (Ballasala, Isle of Man)

N.B. - In Italia con la legge 12 luglio 1991, n. 202, è stata anche data autorizzazione per la costituzione di una zona franca nel porto di Napoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, nel rispetto dei regolamenti della Comunità economica europea, una zona franca nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo industriale (ASI) di Trapani alla installazione di imprese industriali, come integrata e ampliata ai sensi del Piano regolatore generale del comune di Trapani, e successive modificazioni.

2. Alla delimitazione si provvede, acquisito il parere del Consorzio di cui all'articolo 11, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi dei commi 1 e 2 è considerato fino al 31 dicembre 2050 fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.

4. Restano in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari e ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e dell'incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio e della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Art. 2.

1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività economiche le cui finalità siano quelle di sottoporre le merci a trasformazione secondo le lavorazioni autorizzate o comunque di operare su di esse dei perfezionamenti che si concretizzino in

valore aggiunto. Le attività consentite sono indicate dal regolamento di cui all'articolo 12.

Art. 3.

1. Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte in zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate; dette merci possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzino a ciò espressamente destinato ed assimilato a deposito doganale.

Art. 4.

1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono essere autorizzate:

a) ad essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;

b) ad introdurre temporaneamente in zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

2. Le relative autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.

Art. 5.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dalle imprese operanti in zona franca ai sensi della presente legge non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonati in un apposito fondo e siano destinati alle attività d'impresa esercitate in zona franca entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della loro produzione.

2. I redditi accantonati ai sensi del comma 1 e non destinati alle attività esercitate in zona franca concorrono a formare il reddito del quarto periodo d'imposta successivo a quello della loro produzione.

3. Sono fatte salve le agevolazioni territoriali per le imposte sul reddito.

Art. 6.

1. Per i soggetti non residenti esercenti in zona franca, mediante stabili organizzazioni, attività di coordinamento e di supervisione di attività commerciali esercitate all'estero, il reddito è determinato nella misura del 5 per cento delle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.

Art. 7.

1. Sono esclusi da imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per un periodo inferiore a ventiquattro mesi che esercitano attività di lavoro subordinato in zona franca.

Art. 8.

1. Sono applicabili in zona franca le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

1. In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

a) l'immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strada non permessa allorché possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle fraudolentemente nel territorio doganale;

c) il deposito di merci estere nella zona franca in località ed in quantità non permessa.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio doganale.

Art. 10.

1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri contabili, i registri ed altri documenti commerciali.

Art. 11.

1. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Gli interventi per la realizzazione e la gestione della zona franca vengono affidati al Consorzio per la zona franca di Trapani costituito con la partecipazione della provincia regionale di Trapani, del comune di Trapani, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei comuni del comprensorio, delle categorie imprenditoriali e dei privati.

Art. 12.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana il relativo regolamento di attuazione.